



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N°8 DEL 05.09.2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA DI FOSSI ROGGE E CANALI, MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO AGGETTANTE SPAZI PUBBLICI E DEI TERRENI NON EDIFICATI A QUALUNQUE USO ADIBITI

Premesso che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, senza intralci, e di godere di un'ottima visibilità;

Ravvisata la necessità di provvedere alla pulizia di canali, rogge, ecc... nel territorio comunale di Andezeno, al fine di mantenere i manufatti puliti e sgombri da materiali e depositi di qualsiasi genere ed altresì ripulire da vegetazione erbacea le rive dei canali;

Considerato che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche poiché che l'omessa pulizia di canali e fossi può causare l'allagamento della sede stradale, con grave pericolo per la circolazione dei veicoli e per la pubblica incolumità;

Rammentate:

1. che per il proprietario, il conduttore o l'avente titolo di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, corre l'obbligo di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;
2. che per i proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, corre l'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
3. Che la costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, è a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.
4. Che gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgati dai proprietari.

Appurato altresì che è cattiva consuetudine, da parte di alcuni proprietari, conduttori o aventi titolo, di non ottemperare agli obblighi sopra richiamati con conseguente grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti con conseguente:

- Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- Aumento rischi di smottamenti con conseguente ostruzione delle cunette di scolo delle acque meteoriche ed occupazione della sede stradale;
- Consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;

Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo, dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Ritenuto indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;

Rilevato inoltre,

- che ai bordi delle strade comunali risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e verso i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo alla generica percorribilità ed ostacolo alla visibilità di segnaletica e della carreggiata stradale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio urbano ed extraurbano, rientranti nel territorio del Comune di Andezeno, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro, d'igiene e salute pubblica e di elevato rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché possono incidere sulla sicurezza della viabilità; tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade, oltre che accumuli di materiali di varia natura e, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti, insetti alati, striscianti, ecc....;

Visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;

Visti gli artt. 891,892,893,894, 895,896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 (piantagioni e siepi) - 31 (manutenzioni delle ripe) – 32 (condotta delle acque) - 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e ss.mm.ii.);

Visti gli artt. 26, 28 e 35 del Regolamento di Polizia Rurale;

Visto il Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 50 e 54 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo alle competenze del Sindaco;

ORDINA

ai proprietari, ai conduttori e/o agli aventi titolo degli immobili e dei terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale e ai proprietari dei terreni:

- a. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti, o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del

- corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- b. di assicurare la manutenzione e lo spurgo degli attraversamenti dei fossi per l'accesso alla proprietà;
 - c. di effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, che ne limitano o compromettono la pubblica illuminazione, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora; dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli celermente;
 - d. di conservare i terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi.

A V V E R T E

Che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua e dei terreni dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.
E' assolutamente **VIETATO**:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso dei diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua e/o compiere qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilità delle stesse;

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di ripristinare tempestivamente e mantenere nel tempo lo stato dei luoghi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non provvedano alla pulizia e alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, taglio delle piante e delle siepi verranno applicate le previste sanzioni di legge, ai sensi degli artt. da 29 a 33 del Nuovo Codice della Strada.

Il Servizio Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale, per quanto di specifica competenza, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

I N F O R M A

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla modificazione (D.P.R. 24/11/1972 n. 1199 e s.m.);

D I S P O N E

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune di Andezeno;


IL SINDACO
Sig. Franco Gai
